



Protocollo n. \_\_\_\_\_ - Class. 17/8 - fasc. n. \_\_\_\_\_  
(riferimenti da indicare nella eventuale risposta)

Ascoli Piceno,

Riferimento n. del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

*Alla Regione Marche  
Servizio Tutela Ambientale*

*Alle Province Marchigiane*

*Alle associazioni di categoria*

*Agli organi di informazione*

**Oggetto: decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – Parere.**

L'articolo 2, comma 24 bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.1.2008), ha modificato l'articolo 190, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che “*i registri di carico e scarico dei rifiuti sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti*”.

Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto in oggetto), i **registri di carico e scarico** delle imprese che trasportano, recuperano, smaltiscono e producono rifiuti dovranno essere **numerati e vidimati dalla Camera di Commercio** territorialmente competente.

**Pertanto, i registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati e occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare.**

Si ritiene, invece, che i **registri già in uso, conformi e regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate, possano continuare ad essere utilizzati fino al loro completamento.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Roberto Fausti)

RF/lfm